Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 58

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 9 marzo 1956

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

CORTE COSTITUZIONALE

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87

Ordinanza emessa il 28 gennaio 1956 dal pretore di Trieste nel procedimento penale a carico di Micheli Bruno fu Giuseppe.

IL PRETORE

Deliberando sull'istanza della difesa di Micheli Bruno, imputato di contravvenzione ai vincoli dell'ammonizione, volta ad eccepire, premessa la vigenza originaria nel territorio di Trieste delle norme costituzionali della Repubblica Italiana, la illegittimità costituzionale delle disposizioni degli articoli 164 e seguenti testo unico leggi di pubblica sicurezza, relative alle misure dell'ammonizione, per violazione dell'art. 13 della Costituzione;

Premesso che, in virtù della norma dell'art. 1 del decreto n. 100 di data 3 marzo 1955 del Commissario Generale del Governo per il Territorio di Trieste, sono vigenti in tale Territorio i principi generali di diritto dell'ordinamento giuridico dello Stato Italiano, inteso siccome comprensivo dell'intera organizzazione legislativa statuale, avente al vertice, quale fonte primaria, la Costituzione entrata in vigore il 1° gennaio 1948;

Considerate la natura e le finalità della norma dell'art. 13 della Costituzione, posta a tutela dell'inviolabilità della libertà personale;

Rilevato che l'ammonizione, presentemente disciplinata dai citati articoli 164 a 176 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza e successive modifiche, incide sulla libertà delle persone prima che la loro attività abbia assunto quelle forme offensive che ne impongono la repressione;

Che per conciliare il diritto di libertà dell'individuo, costituzionalmente garantita, con le esigenze della prevenzione, dispone l'art. 13 che ogni eventuale restrizione della libertà personale deve essere costretta nei termini dell'intervento dell'autorità giudiziaria, oltre che di una tassativa disposizione di legge;

Che nella prassi giurisprudenziale la Corte di cassazione ha riconosciuto, quantomeno implicitamente, il contrasto delle disposizioni di cui agli articoli 164 e seguenti delle leggi di pubblica sicurezza col principio dettato dalla menzionata norma costituzionale, pur pronunciandosi, con la nota dicotomia, per la natura programmatica o direttiva, non precettiva d'immediata applicazione, di quest'ultima;

Ritenuto, per le cennate considerazioni, che il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale, la quale investe la stessa norma che dovrebbe applicarsi, e che la proposta eccezione non presenta caratteri di manifesta infondatezza;

P. Q. M.

Su conclusioni conformi del P. M., letti gli articoli 13 e 134 della Costituzione;
gli articoli 164 a 176 testo unico leggi di pubblica sicurezza;
l'art. 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospende

il giudizio;

Ordina

la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per la decisione;

Ordina

che a cura della Cancelleria siano eseguite le notificazioni e comunicazioni di rito.

Il pretore: PETRIS

(970)

Ordinanza emessa l'8 febbraio 1956 dal pretore di Salerno nel procedimento penale a carico di Botta Carmine di Sabato.

IL PRETORE DI SALERNO

dott. Gelormini Gennaro, sciogliendo la riserva di cui al processo verbale di dibattimento del 25 gennaio 1945;

Dato atto che la difesa dell'imputato ha sollevato una questione di legittimità costituzionale, perchè l'art. 113 testo unico leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, — disponendo che è vietato, senza la licenza dell'Autorità locale di pubblica sicurezza, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, affiggere scritti o disegni, — non è conforme al contenuto dell'art. 21 della Costituzione, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, che sancisce il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, con lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, e che la stampa non può essere soggetta ad autorizzazione o censure;

Osserva:

Nel corso di un giudizio, l'Autorità giurisdizionale è competente a promuovere il giudizio di legittimità costituzionale, *ex officio* o per impulso di parte, quando la questione di legittimità sia rilevante e fondata. E' rilevante la questione, quando il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale; è fondato quando v'è contrasto o parvenza di contrasto fra la legge ordinaria e la Costituzione, in modo che anche dalla sola apparenza di discordanza possa promanare una certa attendibilità della questione di conformità, con una certa probabilità di accoglimento. Ma non è soltanto la sussistenza di un *fumus boni iuris* a rendere fondata la pregiudiziale costituzionale, dovendosi ritenere legittimato il giudice ordinario ad introdurre il giudizio alla Corte, genericamente, ogni qual volta egli intraveda anche una sola possibilità su mille di una dichiarazione di incostituzionalità. Nel caso di specie, è patente che l'art. 113 testo unico di pubblica sicurezza, condizionando la diffusione della stampa all'autorizzazione amministrativa, non è conforme al principio espresso nell'art. 21 della Costituzione, della libera manifestazione del pensiero del cittadino, principio cardine del nuovo ordinamento giuridico dello Stato, che informa e permea la intera Corte Costituzionale, unitamente a quello della libertà personale, domiciliare, religiosa e politica.

Poichè, però, l'art. 113 citato, originariamente dotato di legittimità costituzionale, è venuto a trovarsi in contrasto con l'*ius superveniens* (nuova Costituzione), il giudizio sulla fondatezza involge, necessariamente, l'esame della questione sulla possibilità generica di porre il problema della legittimità costituzionale. E cioè va esaminato se il problema si pone soltanto per le leggi future o anche per quelle anteriori alla Costituzione.

Non è questa la sede più opportuna per soffermarsi sulle molteplici tesi, al riguardo, e contrastanti, a seconda della natura delle norme costituzionali; ma, è utile enunciarle, al solo fine di stabilire che v'è possibilità di sindacato di conformità costituzionale per le leggi anteriori.

Posta la natura di norma precettiva, alcuni ipotizzano l'illegittimità costituzionale anche per le leggi anteriori, deducendo che trattasi di illegittimità sopravvenuta. Altri ravvisano un fenomeno di conflitto di leggi nel tempo, risolvibile con l'abrogazione. Altri escludono e la possibilità generica di una illegittimità costituzionale sopravvenuta, — considerando che la regolarità formale e sostanziale di una legge si radica nella Costituzione coesistente, conservando immutato il suo carattere, — e la possibilità di abrogazione, presupponendo queste fonti normative in condizioni di parità.

Posta la natura di norma programmatica, alcuni affermano che nessun problema sorge, considerando che una norma giuridica seguita a valere, finchè non si verifichino, sul piano delle norme giuridiche condizionanti, gerarchicamente più elevate di essa, i presupposti per il venir meno della sua validità, e cioè finchè il *contrarius actus* del legislatore non dia una nuova disciplina normativa. Altri deducono che, quando si verifichi il contrasto fra una norma legislativa anteriore alla Costituzione ed un principio, si ha la « rottura del pernio », cioè del centro sistematico su cui poggia il complesso normativo preesistente, poichè l'ordinamento è un tutto organico le cui parti debbono costantemente fra loro armonizzare; con la conseguenza che il principio può incidere sulla regolarità del rapporto ipotizzato e disciplinato della legge anteriore.

Dalle tesi enunciate, è evidente, — a parte la complessità e la novità della indagine, strettamente attinente ad un esame *de legibus*, — che già di per sè legittimerebbe l'attivazione del potere — dovere della Corte Costituzionale, — che può opinarsi la tesi della suscettibilità di un sindacato di legittimità costituzionale delle leggi ordinarie anteriori, non importa se trattasi di norme statutarie direttive o precettive. E se la tesi è opinabile, v'è quella probabilità di accoglimento, che vale a legittimare il giudice ordinario a promuovere la pregiudiziale costituzionale.

Pertanto, ritenuto la fondatezza della questione sollevata, e considerato che essa è rilevante, non potendo il giudizio essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale, a norma dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, il giudizio in corso va sospeso e va disposta l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;

P. Q. M.

Il pretore:

visto l'art. 23 *legge* 11 *marzo* 1953, *n.* 87;

sospende il giudizio in corso;

dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;

ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Salerno, addì 8 febbraio 1956

Il pretore: GELORMINI

(972)

Ordinanza emessa il 9 febbraio 1956 dal Tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di Nati Ezio fu Mario.

IL TRIBUNALE

Vista l'istanza della difesa tendente alla rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per sostenuto contrasto tra l'art. 21 della Costituzione e l'art. 113 testo unico di pubblica sicurezza e conseguente illegittimità del citato art. 113;

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ordina

l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, e sospende il presente giudizio.

Il presidente: RICCI

(971)

Ordinanza emessa il 31 gennaio 1956 dal Tribunale di Cremona nel procedimento penale a carico di Barucco Elio di Prospero.

IL TRIBUNALE DI CREMONA

Sezione II/a

nel procedimento penale a carico di Romei Ivan Benito, Brighenti Mario Ezio, Meloni Raimondo, Barucco Elio;

Ritenuto che l'eccezione, sollevata dalla difesa degli imputati, concerne una questione di illegittimità costituzionale degli articoli 57 n. 1 C. P. e 3 della legge sulla stampa 28 febbraio 1948, n. 47, in relazione all'art. 27 della Costituzione;

che tale questione non è manifestamente infondata, dato il contrasto in giurisprudenza ed in dottrina;

che la medesima presenta carattere di pregiudizialità soltanto nei confronti dell'imputato Barucco Elio;

Visto l'art. 414 C. P. P.;

Ordina

la separazione del giudizio a carico di Barucco Elio e la prosecuzione del giudizio a carico degli altri imputati.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ordina

la trasmissione degli atti relativi al giudizio contro Barucco Elio alla Corte Costituzionale;

Ordina

che a cura della Cancelleria la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Cremona, addì 31 gennaio 1956

Il presidente: Acotto

(1012)

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento del carattere di stazione di soggiorno e turismo ad una parte del territorio del comune di Ascoli Piceno.

Con decreto interministeriale 15 febbraio 1956, n. 18706.8, è stato riconosciuto, in via definitiva — ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e successive modificazioni — ad una parte del territorio del comune di Ascoli Piceno il carattere di stazione di soggiorno e turismo.

(985)

Riconoscimento del carattere di stazione di soggiorno e turismo alla stazione di cura di Pozzuoli (Napoli)

Con decreto interministeriale 15 febbraio 1956, n. 18752.12, è stato riconosciuto — ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e successive modificazioni — alla stazione di cura di Pozzuoli (Napoli) anche il carattere di stazione di soggiorno e turismo.

(986)

Riconoscimento del carattere di stazione di cura e soggiorno all'intero territorio del comune di Darfo (Brescia)

Con decreto interministeriale 15 febbraio 1956, n. 18715.2, è stato riconosciuto, in via definitiva — ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e successive modificazioni — all'intero territorio del comune di Darfo (Brescia) il carattere di stazione di cura e soggiorno.

(987)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1956, registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 133, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal sig. Vavalà Gilberto in data 31 agosto 1953, contro il provvedimento 2 marzo 1953, con il quale il Commissario governativo proposto all'Ente edilizio di Reggio Calabria gli revocava la concessione di parte dell'alloggio n. 4, nell'isolato 410, sito in Reggio Calabria, corso Garibaldi.

(931)

Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Vicenza

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, n. 2247 in data 1° marzo 1956 i signori ing. Antonio Cattaneo e ing. Luigi Bettello sono stati nominati rispettivamente presidente e vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Vicenza.

(948)

Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Novara

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2510 in data 1° marzo 1956 i signori Angelo De Giuli e Franco Nicolazzi sono stati nominati rispettivamente presidente e vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Novara.

(949)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Varese

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2158 in data 1° marzo 1956, l'ing. Camillo Lucchina, è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Varese.

(952)

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Catanzaro

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2508 in data 1° marzo 1956, l'avv. Francesco Rijtano è stato confermato nella carica di vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Catanzaro.

(953)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 57

Corso dei cambi dell'8 marzo 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	624,86	624,87	624,88	624,87	624,85	624,90	624,90	624,87	624,88	624,86
$ Can.	625,75	625,625	625,50	625,75	625 —	625,75	625,625	625,75	625,875	625,75
Fr. Sv. lib.	145,82	145,82	145,82	145,82	145,77	145,82	145,815	145,82	145,83	145,82
Kr. D.	90,65	90,67	90,63	90,62	90,60	90,65	90,63	90,62	90,67	90,65
Kr. N.	87,65	87,68	87,65	87,62	87,69	87,65	87,60	87,62	87,68	87,65
Kr. Sv.	120,75	120,69	120,70	120,72	120,70	120,75	120,70	120,72	120,77	120,75
Fol.	164,98	164,98	164,87	164,90	164,935	164,98	164,94	164,90	164,99	164,98
Fr. B.	12,58	12,5875	12,58	12,58	12,57	12,58	12,575	12,58	12,589	12,58
Fr. Fr.	178,40	178,40	178,45	178,40	178,35	178,40	178,37	178,40	178,54	178,40
Fr. Sv. acc.	143,33	143,33	143,32	143,28	143,40	143,33	143,30	143,28	143,39	143,33
Lst.	1753 —	1752,875	1752,50	1752,875	1752,50	1753 —	1752,75	1752,875	1754,375	1753 —
Dm. occ.	149,74	149,75	149,70	149,71	149,75	149,74	149,75	149,71	149,775	149,74

Media dei titoli dell'8 marzo 1956

Rendita 3,50 % 1906	59,80
Id. 3,50 % 1902	59,175
Id. 5 % 1935	91,775
Redimibile 3,50 % 1934	80,375
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,425
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,175
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	83,50
Id. 5 % 1936	93,975
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,275
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	95,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	95,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,10

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 marzo 1956

1 dollaro USA.	624,885
1 dollaro Can.	625,687
1 Fr Sv. lib.	145,817
1 Kr. Dan.	90,625
1 Kr. Norv.	87,61
1 Kr. Sv.	120,71
1 Fol.	164,92
1 Fr. bel.	12,577
100 Fr. Fr.	178,385
1 Fr. Sv. acc.	143,29
1 Lst.	1752,812
1 Marco ger.	149,73

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Composizione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a dieci posti di volontario nel ruolo dei Servizi tecnici.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1931;
Visto il regio decreto 19 maggio 1938, n. 838;
Visto il decreto Ministeriale 15 luglio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 14 settembre 1955, con il quale è stato bandito un concorso per esami a dieci posti di volontario nel ruolo dei Servizi tecnici;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse, è così composta:

Presidente:
Vidau Luigi, ambasciatore.

Membri:
Bounous Franco, consigliere;
Lugo Andrea, consigliere di Stato;
Pazzaglia Gino, ispettore generale per i Servizi tecnici;
Prosperetti Ubaldo, titolare della cattedra di legislazione del lavoro presso l'Università di Perugia.

Segretario:
Marinucci de Reguardati Costanzo, secondo segretario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1956

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1956
Registro n. 68 *Esteri, foglio n.* 154. — BARNABA

(995)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per esame a cinquanta posti di ufficiale giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 30 luglio 1955, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1955, col quale è stato indetto il concorso per esame a cinquanta posti di ufficiale giudiziario;
Visto l'art. 6 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per esame a cinquanta posti di ufficiale giudiziario, indetto con decreto Ministeriale 30 luglio 1955, è composta come segue:

Presidente:
Ricciardelli dott. Luigi, presidente di sezione della Corte di cassazione.

Componenti effettivi:
Cataldi dott. Pietro, presidente di sezione della Corte di cassazione in funzione di direttore generale, capo del personale, membro di diritto;
Falcidia dott. Gioacchino, magistrato di Corte d'appello, in funzione di consigliere di Corte d'appello a Roma;
Rainone dott. Carlo, magistrato di Corte d'appello, addetto al Ministero di grazia e giustizia;
Cesarini Alfredo, ufficiale giudiziario, addetto alla Corte di cassazione.

Componenti supplenti:
Bellocchi dott. Antonio, magistrato di Corte d'appello, in funzione di direttore capo dell'Ufficio III personale, membro di diritto;
Schettini dott. Pasquale, magistrato di Corte d'appello, in funzione di consigliere di Corte d'appello a Roma;
Siotto dott. Elio, magistrato di Corte d'appello, in funzione di sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma;
Sabbadini dott. Sigismondo, ufficiale giudiziario, addetto alla Corte d'appello di Roma.

Segretari:
Riganò dott. Domenico, primo cancelliere, addetto al Ministero di grazia e giustizia;
Antonucci Aldo, primo cancelliere, addetto al Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 7 febbraio 1956

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1956
Registro n. 6, *foglio n.* 45. — FLAMMIA

(994)

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina di segretari comunali di 2ª classe in esperimento

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale del 27 dicembre 1955, concernente l'approvazione della graduatoria di merito dei candidati al concorso per titoli per il conferimento dei posti vacanti di segretario comunale di 2ª classe, bandito con decreto Ministeriale del 10 febbraio 1954;
Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1954, relativo alla nomina dei vincitori del concorso stesso;
Ritenuta l'opportunità di conferire ai candidati successivamente graduati i posti rimasti vacanti a seguito di rinunzia;
Vista la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono nominati segretari comunali di 2ª classe in esperimento, a decorrere dal 16 marzo 1956, e dalla stessa data sono assegnati ai ruoli dei segretari comunali delle Provincie a fianco di ciascuno indicate:

Noè Domenico	Alessandria
Devoto Giuseppe	La Spezia
Stinà Antonino	Catanzaro
Di Marco Carmine	Savona
Coglitore Calogero	Campobasso
Comoglio Celestino	Vercelli
Negro Pietro	Asti
Di Luca Cesare	Chieti
De Filippis Luigi	Chieti
Maccarinelli Giovanni	Brescia
Lagna Giovanni	Torino
Berti Alberto	Bergamo
Ventura Francesco	Novara
Borgatelli Mario	Vercelli
Pace Luigi	Trento
Caso Francescantonio	Rieti
Barioglio Luigi	Alessandria
Ruggieri Antonio	Torino
Frison Ernesto	Sondrio
Cirillo Biagio	Potenza
Fiorelli Natale	Perugia
Di Paola Giuseppe	Campobasso
Pattini Remo	Bergamo
Maritano Giuseppe	Torino
Danni Andrea	Torino
Origoni Emilio	Como
Bredy Lorenzo	Aosta
Fontanas Giorgio	Potenza
Cervale Ermanno	L'Aquila
Pecchenino Piero	Cuneo
Mazza Antonio	Catanzaro
Rossi Giancarlo	Udine
Pepe Luigi Lio	Pescara
Priolo Antonino	Potenza
Cocco Silvano	Vicenza
Piscopo Alessandro	Avellino
Di Stefano Dino	L'Aquila
Amendumi Gaetano	Pescara

De Simone Carmine	Avellino
Boveri Giovanni	Alessandria
Cavaliere Vincenzo	Padova
Gozi Fernando	Teramo
Barbisotti Lino	Bergamo
Cordioli Livio	Treviso
Caccavale Antonio	Rieti
Di Natale Biagio	Campobasso
Azzini Ernesto	Bergamo
Bernardo Mario	Potenza
Kerschbaumer Federico	Belluno
Rognoni Giovanni	Como
Massimino Stefano	Campobasso
Scicchitano Laerte	Como
Pancaldi Eros	Asti
Romano Giuseppe	Avellino
Uva Enzo	Belluno
Maggi Carlo	Mantova
Ballardini Giovanni	Rovigo
Achenza Antonino	Sassari
Liberti Gennaro	Nuoro
Bertetto Lorenzo	Torino
Saetti Paolo	Belluno
Michelazzi Leone	Verona
Mataluni Vincenzo	Benevento
Blasco Mario	Udine
Schettino Francesco	Campobasso
Curti Elio	Trento
Palomba Antonio	Chieti
Folco Natale	Cuneo
Insolia Carmelo	Novara
Morandini Giuseppe	Novara
Meo Livio	Rieti
Vezzola Riccardo	Trento
Intingaro Giovanni	Frosinone
Zadra Walter	Forlì
Bagnus Mario	Torino
Massari Serafino	Ascoli Piceno
Campesato Gino	Padova
Merlino Antonino	Campobasso
Abbenante Nicola	Ascoli Piceno
Maniaci Brasone Antonino	Campobasso
Di Gennaro Alberto	Frosinone
Colangelo Silverio	L'Aquila
Cerro Tommaso	Frosinone
Prestinenzi Vincenzo	Potenza
Bertolina Roberto	Aosta
Toniolo Francesco	Padova
Bolognesi Vittorio	Belluno
Letenzi Luigi	Terni
Sorgato Ermanno	Alessandria
Zaffanella Aldo	Brescia
Sandri Sergio	Verona
Abbadessa Francesco	Chieti
Violini Giuseppe	Varese
Peschiera Andrea	Novara
Rossi Amos	Belluno
Ricciardi Ugo	Novara
Merenda Aldo	Sondrio
Tedesco Michele	Brescia
Grasso Carmine Mario	L'Aquila
Pasquini Paolo	Novara
Facchinello Italo	Alessandria
Viglione Giovanni	Cuneo
Gambino Antonio	Avellino
Silvestrin Sesto	Padova
Santo Francesco	Campobasso
Caccavale Vincenzo	Frosinone
Zanzucchi Benito	Bergamo
Toniolo Luigi	Treviso
Colonna Emilio	Campobasso
Gobbi Ampelio	Belluno
Lia Salvatore	Chieti
Sciajno Rosario	Torino
Iandoli Carlo	Teramo
Pestoni Italo	Torino
Zaltieri Dino	Sondrio
Picone Crescenzo	Torino
Accarino Rosario	Torino
Villotti Dario	Trento
Nunzella Angelo	Chieti
Contini Graziano	Nuoro
Donati Amedeo	Asti
Dall'Aglio Nico	Vicenza
Petralli Franco	Arezzo
Guido Elia	Imperia
Tomba Luigi	Vicenza
Desole Luigi	Sassari
Ongaro Amilcare	Udine
Faro Giuseppe	Frosinone
Pollice Gennaro	L'Aquila
Fèra Antonio	Catanzaro
Rossi Sauro	Savona
Fusco Antonio	Salerno
Dalla Fontana Giacomo	Vicenza
Barile Giovanni	Vercelli
Maiorano Giuseppe	L'Aquila
De Simone Angelo	Nuoro
Basso Giuseppe	Cuneo
Pecori Emilio	Sassari
Pirastru Fiorenzo	Lucca
Vassalini Francesco	Como
Armillei Nicola	Ascoli Piceno
Midolo Giovanni	Rieti
Corsico Ernesto	Varese
Pastore Stocchi Pasquale	Cuneo
Borgo Antonio	Vercelli
Brusamonti Giovanni	Vercelli
Zoffoli Elgardo	Vercelli
Catania Signorino	Novara
Cortellessa Vincenzo	Campobasso
Barbaro Giuseppe	Nuoro
Asero Salvatore	Torino
Ippoliti Antonio	Ancona
Bianchi Luigi	Novara
Pignataro Mario	Torino
Guglielmi Giovanni	Brescia
Bevilacqua Francesco	Novara
Vicino Wladimiro	Torino
Menza Mario	Matera
Garnelli Stefano	Vercelli
Paggi Lio Battista	Sondrio
Militi Giuseppe	Torino
Giacomelli Alvaro	Cuneo
Corradini Renzo	Verona
Zorzati Pietro	Alessandria
Colucci Biagio	Potenza
Bassi Cleto	Alessandria
Cortese Peppino	Potenza
Arcidiacono Giuseppe	Alessandria
Bertoluzzo Giovanni Battista	Cuneo
Faillace Peppino	Cosenza
Giunta Francesco	Cuneo
Caprioglio Piero	Alessandria
Canetto Domenico	Cagliari
Notaro Giuseppe Lucio	Asti
Lai Arturo	Cagliari
Feola Cesarino	Salerno
Minotti Igino	Como
Paiano Giuseppe	Cuneo
D'Angelo Vincenzo	Cosenza
Musso Antonino	Cuneo
Bignoli Carlo	Novara
Tardanico Francesco	Cuneo
Rota Antonio	Bergamo
Guidarelli Aldo	Vercelli
Catania Vincenzo	Vercelli
Laviola Saverio	Cosenza
Dalla Sega Michele	Trento
Dalle Mule Lando	Belluno
Bafundi Arturo	Torino
Alimenti Vincenzo	Torino
Bertoni Angelo	Torino
Pollo Dario	Vercelli
Augelli Raffaele	Foggia
Moretti Bradamante	Torino
Roso Corrado	Alessandria
Panico Antonio	Cagliari
Calabrò Nicola	Cagliari
Cortellazzi Antonio	Cagliari
Giorgetta Guido	Campobasso
Camizzi Clemente	Sassari
Moricciani Marino	Sassari
Pasini Ezio	Cagliari
Ivanotti Italo	Vercelli
Trapletti Mario	Bergamo

Pasero Fausto — Cagliari
Franzese Antonio — Nuoro
Caglioti Stefano — Catanzaro
Gazzellone Francesco — Frosinone
Puccella Vinicio — Teramo
Battaglia Angelo — Cagliari
Ximenes Ercole — Cagliari
Costabile Ernesto — Savona
Antonetti Matteo — Sassari
Canuto Riccardo — Torino
Santini Primo — Cagliari
Tollis Leonida — L'Aquila
Petturiti Adelvaldo — Nuoro
Belgiorno Nicola — Benevento
Mariani Vincenzo — Nuoro
Fontana Carlo Alberto — Nuoro
Goffi Enzo — Nuoro
Bozzo Giulio — Cuneo
Sechi Arcangelo — Cagliari
Vitale Giovanni — Nuoro
Basile Luigi — Chieti
Cerchiaro Alfonso — Nuoro
Simoni Francesco — Trento
Girelli Francesco — Sondrio
Cozzolino Antonio — Nuoro
Rossi Carlo — Padova

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° marzo 1956

p. *Il Ministro*: BISORI

(955)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Graduatoria generale del concorso a otto posti di sostituto avvocato dello Stato

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il proprio decreto del 28 febbraio 1955, con il quale venne bandito un concorso per esami a otto posti di sostituto avvocato dello Stato di 2ª classe;

Visto l'art. 3 della legge 20 giugno 1955, n. 519, con il quale a decorrere dal 16 luglio 1955 viene soppressa la qualifica di sostituto avvocato dello Stato di 2ª classe;

Visto i processi verbali della Commissione esaminatrice del concorso;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei del concorso a otto posti di sostituto avvocato dello Stato bandito con il citato decreto del 28 febbraio 1955:

COGNOME E NOME	Prove scritte				Prove orali		Totale
	Diritto amministrativo	Diritto civile e Diritto romano	Diritto e procedura penale	Diritto e procedura civi-pratico	Interrogazione	Discussione	
Longo Filippo	9 1/5	8 3/5	8	9	9 3/5	10	54 2/5
Cuonzo Lorenzo	10	10	8	7 2/5	8 3/5	8 3/5	52 3/5
Pistolesi Adone	7 2/5	9 2/5	8 3/5	8 2/5	8 1/5	9 3/5	51 3/5
D'Amico Paolo	9 3/5	8	7 3/5	8 2/5	8 2/5	9	51
Laschena Renato	7 1/5	8 1/5	9 3/5	7	9 2/5	9 2/5	50 4/5
Vitaliani Enrico	9 3/5	8	8	8 1/5	8	8	49 4/5

I sottoindicati sono dichiarati vincitori del concorso sopra indicato:

1) Longo dott. Filippo
2) Cuonzo dott. Lorenzo
3) Pistolesi dott. Adone
4) D'Amico dott. Paolo
5) Laschena dott. Renato
6) Vitaliani dott. Enrico

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, e nel bollettino ufficiale del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 7 febbraio 1956

L'avvocato generale: SCOCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1956
Registro n. 3, foglio n. 178. — TEMPESTA

(982)

PREFETTURA DI RAGUSA

Esito del concorso al posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Ragusa.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Visto il precedente decreto n. 5445 del 28 marzo 1955, avente ad oggetto il bando di concorso per il posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Ragusa;

Visti i verbali delle sedute della Commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione dei candidati risultati idonei;

Visto l'art. 75 del regolamento dei concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 85 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso al posto di assistente del reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Ragusa:

Rocchetto dott. Vincenzo, punti 142 su 200.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura e dell'Amministrazione provinciale.

Ragusa, addì 23 febbraio 1956

Il prefetto: ZECCHINO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Visto il proprio decreto di pari data n. 7836, relativo alla approvazione della graduatoria dei candidati idonei al concorso per il posto di assistente del reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Ragusa;

Considerato che occorre procedere alla dichiarazione del vincitore del posto messo a concorso;

Visto l'art. 75 del regolamento dei concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 85 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Il dott. Rocchetto Vincenzo fu Salvatore, risultato primo nella graduatoria generale, è dichiarato vincitore del concorso al posto di assistente del reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Ragusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura e dell'Amministrazione provinciale.

Ragusa, addì 23 febbraio 1956

Il prefetto: ZECCHINO

(1006)

MOLA FELICE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.